

REGOLAMENTO FONDI DI RICERCA
FACOLTA' DI ECONOMIA
Approvato nel Consiglio di Facoltà del 26 gennaio 2018

Premessa

La Facoltà di Economia (di seguito, la Facoltà) intende definire, con il presente Regolamento, un criterio di ripartizione dei fondi di finanziamento per la ricerca messi a disposizione dagli Organi di Ateneo; il criterio prescelto, funzionale al diritto/dovere alla ricerca dei professori e dei ricercatori universitari, è tale da:

- a) supportare e incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale da parte dei professori e ricercatori in ruolo presso la Facoltà;
- b) favorire il processo di crescita della Facoltà mediante la partecipazione a conferenze e workshop di elevata qualità scientifica;
- c) permettere di tenere conto dei risultati raggiunti.

Art. 1 – I soggetti

- a) *Beneficiari*. Sono beneficiari dei fondi di ricerca i professori ordinari (PO), i professori associati (PA), i ricercatori (R), i ricercatori a tempo determinato (RTD) in ruolo presso la Facoltà.
- b) *Responsabile della Ricerca*. Il Responsabile della Ricerca coordina i lavori del Comitato Ricerca (di seguito, CORI - cfr. *infra*) e le procedure di utilizzo dei fondi di ricerca; il Responsabile è un professore ordinario della Facoltà, nominato dal – e all'interno del – CORI in base alle competenze e al merito scientifico. Ricopre tale mandato per tre anni solari e può essere riconfermato.
- c) *Consiglio di Facoltà*. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del CORI:
 - i. definisce annualmente l'allocazione del budget di ricerca di Ateneo, in funzione della disponibilità complessiva annua, dei residui degli anni precedenti, della composizione dell'organico di Facoltà. L'allocazione dei fondi di ricerca è funzione delle tipologie dei fondi di ricerca definiti dal presente Regolamento (cfr. art. 2);
 - ii. approva, eventualmente servendosi di valutatori esterni *ad hoc* nominati, le richieste di accesso ai fondi per i progetti di ricerca di base presentati dai beneficiari (cfr. art. 5).

d) Comitato Ricerca. Il CORI:

- i. è composto da tre professori ordinari, nominati dai professori ordinari della Facoltà in base alle competenze e al merito scientifico. Il CORI ha un mandato di tre anni solari e può essere riconfermato;
- ii. delibera a maggioranza dei propri componenti;
- iii. supporta il Consiglio di Facoltà nella attività, di cui alla precedente lett. c), punti i-ii, del presente articolo;
- iv. svolge le attività di sua competenza previste dal presente Regolamento;
- v. supporta il Consiglio di Facoltà nella definizione delle linee strategiche di ricerca in seno alla Facoltà.

e) Responsabile Amministrativo. Il responsabile Amministrativo è un funzionario appartenente alla struttura dell'Ateneo; supporta i soggetti di cui al presente articolo nella gestione amministrativa delle procedure inerenti l'attività di utilizzo e rendicontazione dei fondi di ricerca.

Art. 2 – Le tipologie dei fondi di ricerca

a) I fondi di ricerca sono distinti in:

- i. fondi di ricerca individuale (cfr. successivo art. 3);
- ii. premi per la ricerca (cfr. successivo art. 4);
- iii. fondi per la ricerca di base (cfr. successivo art. 5);
- iv. fondi per pubblicazioni di raccolte di case studies e working papers (cfr. successivo art. 6).

Art. 3 – I fondi di ricerca individuale

- a)** I fondi di ricerca individuale hanno la finalità di supportare l'attività di ricerca da parte dei professori e ricercatori in ruolo presso la Facoltà. In dettaglio, i fondi di ricerca individuale sono destinati ai professori e ricercatori (PO, PA, R, RTD) in ruolo presso la Facoltà.
- b)** L'ammontare annuo dei fondi di ricerca individuale è fissato in una quota – non inferiore al 30% del totale annuo disponibile - che annualmente è, su proposta del CORI, *ut supra* approvata dal Consiglio di Facoltà entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Tale ammontare è allocato per quote, anch'esse approvate annualmente entro la stessa scadenza di cui sopra, dal Consiglio di Facoltà su proposta del CORI, ai PO, PA, R e RTD.
- c)** L'accesso ai fondi di ricerca individuale è subordinato alla presentazione al CORI da parte del beneficiario, entro il 30 novembre di ciascun anno, di una sintetica il-

lustrazione della propria attività di ricerca in corso e dei relativi sviluppi previsti per l'anno solare successivo.

- d) L'utilizzo dei fondi di ricerca individuale da parte di ciascun beneficiario, nell'ambito della disponibilità determinata alle lett. b) e c) che precedono, è subordinato alla natura, alle finalità e alla rilevanza scientifica della proposta di utilizzo che il beneficiario deve, volta per volta, preventivamente sottoporre per vaglio ed autorizzazione al CORI mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento).
- e) Il beneficiario, nell'arco dell'anno solare, può sottoporre al CORI una ovvero più richieste di utilizzo dei fondi di ricerca individuale nei limiti della propria dotazione di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
- f) Tipicamente, i fondi di ricerca individuale possono essere utilizzati per:
 - i. partecipazione a conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) per la presentazione di articoli e/o working paper inclusi nel programma della conferenza;
 - ii. correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera per la successiva sottomissione a conferenze e/o riviste;
 - iii. licenze *software* a uso individuale e non in abbonamento per la ricerca scientifica;
 - iv. partecipazione a conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) di rilevanza per il settore scientifico del beneficiario, nella misura massima di una partecipazione all'anno, anche in assenza di lavori scientifici da presentare;
 - v. acquisti di libri e riviste ad uso individuale, nella misura massima del 5% della dotazione annua assegnata.
- g) Non possono essere utilizzati i fondi di ricerca individuale per l'acquisto di banche dati, strumentazione hardware (es. notebook, tablet, ecc.) e licenze software multiple e in abbonamento, sebbene funzionali alla ricerca scientifica.
- h) Previa motivata richiesta di autorizzazione al CORI, i destinatari dei fondi di ricerca individuale possono destinare parte ovvero la totalità della propria quota annua a favore di:
 - i. altri soggetti beneficiari (art. 1, lett. a);
 - ii. assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, professori a contratto, cultori della materia afferenti alla Facoltà.

Tale motivata richiesta deve fondarsi sul seguente presupposto:

- i. esistenza di concreti ed evidenti interessi di ricerca da parte di ambo i soggetti (i.e., cedente e nuovo beneficiario), quali lavori scientifici in coauto-
raggio.

I soggetti beneficiari di cui alla precedente lett. h), punti i-ii, dovranno successivamente sottoporre a valutazione la richiesta di utilizzo (precedente lett. d) del presente articolo).

Art. 4 – Premi per la ricerca

- a) I premi per la ricerca hanno finalità premiale a favore dei soggetti beneficiari di fondi di ricerca individuale che dimostrino eccellenza nella attività di ricerca e pubblicazione scientifica.
- b) L'ammontare annuo dei fondi per premi di ricerca è fissato in una quota – non inferiore al 10% del totale annuo disponibile - che annualmente è, su proposta del CORI, *ut supra* approvata dal Consiglio di Facoltà entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- c) Per ciascun anno solare, sono istituiti quattro premi di ricerca di eguale importo, nella misura ciascuno del 25% della quota parte del finanziamento complessivo di cui alla precedente lett. b) del presente articolo.
- d) Indipendentemente dal numero di richieste sottoposte a valutazione nel corso di un anno solare, ciascun soggetto beneficiario può risultare assegnatario di un unico premio di ricerca.
- e) Entro il 31 dicembre dell'anno solare di valutazione, ciascun beneficiario di fondi di ricerca individuale può sottoporre al CORI una lista di uno ovvero più lavori accettati per la pubblicazione nel corso dell'anno stesso solare (sulla base del modello Allegato 2 al presente Regolamento).

Art. 5 – I fondi per la ricerca di base

- a) I fondi per la ricerca di base hanno la finalità di incentivare e supportare la produzione scientifica su tematiche di interesse scientifico e per il tessuto imprenditoriale.
- b) L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca di base è fissato in una quota – non inferiore al 20% del totale annuo disponibile – che annualmente è, su proposta del CORI, *ut supra* approvata dal Consiglio di Facoltà entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- c) I fondi per la ricerca di base sono destinati a gruppi di ricerca di professori e/o ricercatori di ruolo presso la Facoltà. I progetti di ricerca di base hanno una durata massima di due anni solari a partire dalla data approvazione del finanziamento.
- d) Entro il 31 ottobre dell'anno precedente, devono pervenire al CORI le proposte di finanziamento per progetti di ricerca di base, nei quali sia specificato:

- i.** il Referente del progetto di ricerca, che può essere un professore (PO o PA) o ricercatore (R o RTD) della Facoltà;
 - ii.** il *team* di ricerca, definito in numero non inferiore a due e non superiore a quattro persone (Referente compreso) composto da professori e ricercatori di ruolo presso la Facoltà. Oltre il numero massimo di quattro professori e ricercatori di ruolo, il team può essere esteso fino a un massimo di sette persone includendo professori a contratto, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, cultori della materia afferenti alla Facoltà. Ciascun soggetto, a qualsiasi titolo ivi compreso il Referente di progetto, può partecipare solo ed esclusivamente a un progetto di ricerca di base;
 - iii.** lo scopo e i caratteri di innovatività della ricerca;
 - iv.** lo stato dell'arte;
 - v.** la congruità rispetto alla ricerca del curriculum scientifico del Referente e dei componenti del *team*;
 - vi.** la durata prevista della ricerca, con le tappe intermedie necessarie alla sua realizzazione (es. riunioni scientifiche, comunicazioni, seminari ecc.);
 - vii.** i risultati scientifici attesi, in termini di pubblicazioni scientifiche e/o di organizzazione di convegni;
 - viii.** l'ammontare del finanziamento richiesto, dettagliato per quanto riguarda le voci di spesa di cui alla successiva lett. f) del presente articolo. In caso di approvazione del progetto, ogni successiva modifica al piano di spesa indicato in fase di sottomissione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al CORI;
- e)** Entro il 30 novembre dell'anno solare precedente, il CORI valuta le proposte di ricerca di base e predispose una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà per la ripartizione dell'ammontare complessivo dei fondi di cui alla precedente lettera b) del presente articolo. La valutazione delle proposte avviene sulla base dei seguenti criteri:
- i.** Rilevanza scientifica del progetto rispetto alla letteratura di riferimento (10%);
 - ii.** Rilevanza del progetto rispetto al tessuto imprenditoriale (10%);
 - iii.** Adeguatezza del curriculum vitae del Referente rispetto agli obiettivi del progetto (10%);
 - iv.** Fattibilità progettuale rispetto agli obiettivi dichiarati (20%);
 - v.** Rilevanza, adeguatezza e fattibilità degli output di progetto (es. pubblicazioni scientifiche, report di ricerca, organizzazione di convegni, ecc.) (25%);
 - vi.** Adeguatezza del budget di progetto (15%);

- vii. Eventuale valutazione di progetti di ricerca di base precedentemente finanziati a beneficio del Referente (10%).
- f) L'erogazione dei fondi di ricerca di base deve essere adeguatamente preventivata *ex ante* nell'ambito della richiesta di cui alla precedente lett. d) del presente articolo e documentata *ex post*. Sono ammissibili per la ricerca di base le seguenti voci di costo:
- i. acquisti di libri e riviste, da lasciare in Università a conclusione del progetto;
 - ii. spese di trasporto, vitto e alloggio per partecipazione a iniziative legate alla ricerca;
 - iii. correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera;
 - iv. licenze *software* a uso individuale e non in abbonamento per la ricerca scientifica;
 - v. compensi a personale esterno per elaborazione dati, riproduzioni, ecc.;
 - vi. spese per l'organizzazione di convegni;
 - vii. partecipazione a conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) inerenti la ricerca;
 - viii. spese di pubblicazione.

Art. 6 - I fondi per pubblicazioni di raccolte di case studies e working papers

- a) I fondi per pubblicazioni di raccolte di case studies e working papers (nel seguito "CSWP") hanno la finalità di incentivare e supportare la produzione di materiali utili per il radicamento sul territorio e per il miglioramento continuo della didattica, nonché l'immagine dell'Università; a tal fine i CSWP, per poter usufruire dei fondi di cui al presente articolo, devono essere pubblicati in volumi facenti parte di una istituenda collana della Facoltà, dove la singola pubblicazione sia dotata di ISBN o ISSN.
- b) L'ammontare annuo dei fondi per CSWP è fissato in una quota – non inferiore al 20% del totale annuo disponibile – che annualmente è, su proposta del CORI, *ut supra* approvata dal Consiglio di Facoltà entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- c) I fondi per CSWP sono destinati a singoli professori e/o ricercatori di ruolo presso la Facoltà o a gruppi di essi.
- d) Entro il 31 ottobre dell'anno precedente, devono pervenire al CORI le proposte di finanziamento per CSWP, nei quali sia specificato:
 - i. il Referente del CSWP, che può essere un professore (PO o PA) o ricercatore (R o RTD) della Facoltà; nel caso in cui il fondo sia richiesto *ut supra*

da un singolo, il Referente si identifica con quest'ultimo; ciascun soggetto, a qualsiasi titolo ivi compreso il Referente di progetto, può partecipare solo ed esclusivamente a un CSWP;

- ii. lo scopo e l'articolazione del lavoro;
 - iii. l'ammontare del finanziamento richiesto, dettagliato per quanto riguarda le voci di cui alla successiva lett. g) del presente articolo. In caso di approvazione del progetto, ogni successiva modifica al piano di spesa indicato in fase di sottomissione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al CORI;
- e) Entro il 30 novembre dell'anno solare precedente, il CORI valuta le proposte di CSWP. Il CORI, con giudizio motivato, può considerare una proposta non meritevole di finanziamento.
- f) La valutazione, anche ai fini del giudizio di cui alla precedente lettera e), deve tener conto
- i. della numerosità dei contributi, e della articolazione, complessità, innovatività della materia trattata;
 - ii. l'adeguatezza del budget di progetto.
- g) L'erogazione dei fondi per i CSWP deve essere adeguatamente preventivata *ex ante* nell'ambito della richiesta di cui alla precedente lett. d) del presente articolo e documentata *ex post*, specificando:
- i. la remunerazione richiesta per il lavoro svolto, in termini di impegno di tempo;
 - ii. le spese di pubblicazione.

Art. 7 – Valutazione dei risultati della ricerca individuale

- a) A conclusione dell'anno solare, il beneficiario dei fondi di ricerca individuale invia al CORI una relazione dettagliata con i risultati di ricerca raggiunti nel corso del periodo di riferimento.
- b) Con cadenza biennale, il CORI valuta i risultati della ricerca scientifica raggiunti dai singoli beneficiari nei due anni solari precedenti secondo i seguenti criteri e parametri:
- i. Eccellente: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione di fascia A sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. Buono: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione di fascia B sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - iii. Discreto: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione di fascia C sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;

- iv. Sufficiente: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione con carattere editoriale di rilievo nazionale e internazionale (pubblicazioni dotate di ISSN o ISBN, e comunque rilevanti ai fini VQR/ANVUR);
 - v. Insufficiente: nel caso in cui la ricerca non porti ad almeno una pubblicazione con carattere editoriale di rilievo nazionale e internazionale (pubblicazioni dotate di ISSN o ISBN, e comunque rilevanti ai fini VQR/ANVUR).
- c) Sulla base dei risultati di ricerca prodotti nel corso dei due anni solari precedenti, il CORI può determinare la decurtazione parziale ovvero totale dei fondi di ricerca individuale per il successivo anno di assegnazione. I fondi decurtati cumulano all'interno del fondo di dotazione di Facoltà per l'anno successivo di assegnazione. La valutazione del CORI segue i seguenti criteri e parametri:
- i. Decurtazione del 25%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a “buono”;
 - ii. Decurtazione del 50%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a “discreto”;
 - iii. Decurtazione del 100%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a “sufficiente”.

Art. 8 – Valutazione dei premi per la ricerca

- a) Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il CORI procede alla valutazione delle richieste pervenute avvalendosi dei seguenti criteri e parametri:
- i. rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni, sulla base di criteri riconosciuti a livello internazionale. In particolare, si farà riferimento a quanto già previsto per la valutazione dei risultati della ricerca individuale al precedente art. 7, lett. b), punti i-v, tenuto conto, se necessario e a parità di valutazione, dell'*impact factor* medio degli ultimi cinque anni (IF5) delle riviste, come desunto dai ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. numerosità delle pubblicazioni prodotte nel corso dell'anno solare oggetto di valutazione e sottoposte a valutazione;
 - iii. numerosità degli autori delle pubblicazioni sottoposte a valutazione, prediligendo lavori a firma unica ovvero con co-autori non di ruolo presso la Facoltà ovvero non afferenti all'Ateneo. In caso di lavori a più autori, il premio sarà equamente diviso tra gli stessi. È facoltà dei beneficiari prevedere una diversa ripartizione.

- b) Il CORI procede alla composizione della lista di soggetti beneficiari dei premi per la ricerca e alla successiva comunicazione ai fini dell'espletamento delle procedure amministrative.

Art. 9 – Valutazione dei risultati della ricerca di base

- a) A conclusione del progetto di ricerca, il Referente predispone una dettagliata relazione in cui sono dichiarati i risultati raggiunti dalla ricerca in termini di prodotti di ricerca e di disseminazione dei risultati nella comunità scientifica e imprenditoriale. La relazione deve essere inviata al CORI entro trenta giorni dalla conclusione del progetto.
- b) La valutazione dei risultati da parte del CORI si basa sulla qualità scientifica dei risultati raggiunti, dando prioritaria rilevanza, in ordine decrescente, a:
- i. articoli scientifici accettati per la pubblicazione nel corso del progetto di ricerca su riviste di fascia almeno uguale a B sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. monografie accettate per la pubblicazione presso editori di rilievo nazionale e internazionale;
 - iii. articoli scientifici accettati per la pubblicazione nel corso del progetto di ricerca su riviste di fascia almeno uguale o inferiore a C sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - iv. report di ricerca;
 - v. organizzazione di convegni e seminari.
- c) La valutazione dei risultati della ricerca da parte del CORI e la capacità da parte del Referente della ricerca di raggiungere gli obiettivi dichiarati impattano sulle successive richieste di finanziamento per progetti di ricerca di base, a valere su progetti di qualsivoglia natura, ivi compresa la medesima tematica già finanziata in passato.

Art. 10 – Valutazione delle pubblicazioni di raccolte di case studies e working papers

- a) Alla conclusione del progetto, il Referente predispone una dettagliata relazione in cui sono dichiarati i risultati raggiunti nel progetto, ed invia al CORI, entro 30 giorni dalla conclusione del lavoro, tale relazione e la bozza definitiva per la pubblicazione al CORI.
- b) La valutazione dei risultati del progetto da parte del CORI e la capacità da parte del Referente di raggiungere gli obiettivi dichiarati impattano sulle successive richieste di finanziamento, a valere su progetti di qualsivoglia natura, ivi compresa la medesima tematica già finanziata in passato.

Art. 11 – Procedure per l'utilizzo dei fondi

- a)** Le procedure per l'utilizzo dei fondi da parte dei soggetti beneficiari variano a seconda della tipologia di fondi previsti dal presente Regolamento all'art. 2.
- b)** Con riferimento ai fondi di ricerca individuale, i beneficiari:
 - i.** sottopongono al CORI richiesta di accesso ai fondi, più volte nel corso dell'anno solare in funzione della necessità e fino a esaurimento della propria dotazione individuale;
 - ii.** il CORI valuta le richieste e, in caso di approvazione, informa il Responsabile Amministrativo per la successiva attività di pagamento ovvero rimborso a favore del soggetto beneficiario.
- c)** Con riferimento ai premi di ricerca, il CORI:
 - i.** informa il Consiglio di Facoltà e il Responsabile Amministrativo degli esiti della valutazione;
 - ii.** il Responsabile Amministrativo adempie alle procedure per la liquidazione dei premi di ricerca ai soggetti beneficiari risultati vincitori.
- d)** Con riferimento ai fondi di ricerca di base, i Referenti di Progetto:
 - i.** sottopongono al CORI adeguata proposta di ricerca, redatta in base a quanto definito alla precedente lett. d), art. 5;
 - ii.** il CORI valuta le richieste, le sottopone al Consiglio di facoltà per approvazione, invia comunicazione di approvazione al Responsabile Amministrativo per le successive attività;
 - iii.** il Referente di Progetto si interfaccia con il Responsabile Amministrativo per l'utilizzo dei fondi sulla base del piano di spesa preventivamente comunicato;
 - iv.** a conclusione del progetto, il Referente di Progetto si interfaccia con il Responsabile Amministrativo per la rendicontazione e chiusura del progetto di ricerca.
- e)** Con riferimento ai fondi per pubblicazioni di raccolte di case studies e working papers i Referenti:
 - i.** sottopongono al CORI adeguata proposta, redatta in base a quanto definito alla precedente lett. d), art. 6;
 - ii.** il CORI valuta le richieste, le sottopone al Consiglio di Facoltà per approvazione, invia comunicazione di approvazione al Responsabile Amministrativo per le successive attività;
 - iii.** il Referente di Progetto si interfaccia con il Responsabile Amministrativo per l'utilizzo dei fondi sulla base del piano di spesa preventivamente co-

municato, fermo restando che la remunerazione richiesta per il lavoro svolto, in termini di impegno di tempo, non può essere erogata prima dell'invio al CORI della documentazione di cui alla precedente lett. a) art. 10;

- iv. a conclusione del progetto, il Referente di Progetto si interfaccia con il Responsabile Amministrativo per la rendicontazione e chiusura del progetto di ricerca.

Art. 12 – Il fondo per attività istituzionali

- a) L'università promuove tutte quelle iniziative ritenute più idonee alla promozione della ricerca scientifica e alla sua diffusione e divulgazione.
- b) La Facoltà, su proposta del CORI, nei limiti dei fondi di ricerca stanziati e non utilizzati entro il 31 dicembre di ciascun anno, può utilizzare tali fondi per attività istituzionali quali la promozione di convegni scientifici presso l'Università LUM, l'organizzazione di seminari sulla metodologia della ricerca, il finanziamento di borse di dottorato afferenti alla Facoltà, il finanziamento di pubblicazioni scientifiche, purché pubblicate all'interno di collane dell'Università LUM.

Art. 13 – I fondi di ricerca non utilizzati

- a) I fondi di ricerca non utilizzati nell'anno in corso possono essere accumulati nel fondo di ricerca e nel fondo per attività istituzionali a valere per gli anni successivi.

Art. 14 – Disciplina transitoria

- a) Con riferimento ai fondi di ricerca di cui all'art. 2 da allocare per l'anno solare 2018, i termini fissati dal presente Regolamento sono modificati come previsto dal presente art. 12.
- b) Il termine assegnato al Consiglio di Facoltà ex artt. 3 lett. b), 4 lett. b) e 5 lett. b) per la allocazione della disponibilità per l'anno 2018 tra le tre tipologie di fondi di cui all'art. 2 è fissato al 31 marzo 2018.
- c) Il termine di cui all'art. 3 lett. c) per la presentazione al CORI della documentazione ivi prevista è fissato al 28 febbraio 2018.
- d) Il termine di cui all'art. 5 lett. d) per la presentazione al CORI della documentazione ivi prevista è fissato al 28 febbraio 2018.
- e) Il termine di cui all'art. 5 lett. e) entro il quale il CORI deve effettuare le valutazioni ivi previste è fissato al 15 marzo 2018.
- f) Il termine di cui all'art. 6 lett. e) entro il quale il CORI deve effettuare le valutazioni ivi previste è fissato al 15 marzo 2018.

- g)** A valere sui fondi residui di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento disponibili al 31 dicembre 2017, il Consiglio di Facoltà, entro il termine fissato alla lett. b) del presente articolo, può allocare fondi per premi di ricerca, così come definiti ai sensi del precedente art. 4, per il triennio 2015-2017 per un importo complessivo di € 21.000 (ventunomila). In presenza di tali fondi, il termine di cui all'art. 4 lett. e) per la presentazione al CORI della documentazione ivi prevista è fissato al 28 febbraio 2018.

ALLEGATO 1

Richiesta di accesso ai fondi di ricerca individuale

Lì, data

Al Responsabile della Ricerca
Prof.
Università LUM Jean Monnet
Facoltà di Economia

Il sottoscritto Prof./Dott. _____, professore ordina-
rio/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di
_____, S.S.D.
_____ (_____/_____) presso la Facoltà
di Economia di codesto Ateneo,

CHIEDE

Nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento per la Ricerca di Facoltà, consape-
vole della dotazione residua del proprio fondo per l'anno solare _____, accesso
ai propri fondi di ricerca individuale per la seguente motivazione e per le seguenti
voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
3.		
.....		
	Totale	

Firmato

ALLEGATO 2

Richiesta di valutazione per premi di ricerca

Lì, data

Al Responsabile della Ricerca
Prof.
Università LUM Jean Monnet
Facoltà di Economia

Il sottoscritto Prof./Dott. _____, professore ordina-
rio/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di
_____, S.S.D.
_____ (_____/_____) presso la Facoltà
di Economia di codesto Ateneo,

SOTTOPONE

A valutazione per l'attribuzione dei premi di ricerca per l'anno solare la seguente lista di lavori accettati per la pubblicazione:

1. Autori, titolo, rivista, volume, ranking VQR/ANVUR, IF5;
2. Autori, titolo, editore, collana, ISSN/ISBN;
3.

Firmato
